

Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità

di *Patrizia Patrizi**

Questo numero di *Minorigiustizia* riguarda un campo emergente di studio, ricerca e intervento delle scienze sociali applicate ai temi della devianza, della sua prevenzione, della risposta al crimine e, più in generale, della gestione dei conflitti che coinvolgono persone e collettività. Ci riferiamo all'ambito delle pratiche riparative (*Restorative Practices*), un insieme di strategie che hanno come finalità generale la ricostruzione del *senso di comunità*, oggi sempre più compromesso, attraverso la promozione di occasioni positive di benessere individuale e collettivo¹.

L'approccio riparativo (*Restorative Approach*) si ispira al modello e alla filosofia della giustizia riparativa (*Restorative Justice*)² il cui presupposto fondamentale è considerare la riparazione di un danno prodotto nei confronti di persone e relazioni come focus prioritario e al di sopra di qualunque altro intervento (come per esempio quello punitivo rappresentato dalla pena). Nella sua definizione tradizionale, la giustizia riparativa (RJ) può essere definita come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni operative in risposta alle conseguenze prodotte dal reato, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Secondo la giustizia riparativa (o relazionale, come viene talvolta definita) l'obiettivo principale a cui dovrebbe tendere qualunque intervento è quello di

* Ordinaria di Psicologia giuridica e modelli di giustizia riparativa all'Università degli studi di Sassari.

1. B. Hopkins, *Just Schools: A Whole School Approach to Restorative Justice*, Jessica Kingsley Publishers, London 2003; B. Hopkins, *Just Care Restorative Justice Approaches to Working with Children in Public Care*, Jessica Kingsley Publishers, London 2009.

2. H. Zehr, *Changing Lenses: A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale (PA) 1990.

recuperare le relazioni nelle quali è avvenuto il danno. Comprende un insieme di pratiche che mettono la vittima al centro della risposta alla criminalità e, allo stesso tempo, tendono a responsabilizzare l'autore/autrice sugli effetti delle sue azioni. Questo modello di giustizia nasce negli anni settanta del novecento con lo strumento della mediazione tra vittima e autore del reato, per poi svilupparsi negli anni novanta in un modello di intervento più ampio che include l'intera comunità nella gestione e riparazione del danno.

I ragionamenti sollecitati orientano al passaggio dalla sola/principale forma di risposta al crimine, la *reclusione*, verso nuove e più complesse modalità di *inclusione*: degli attori sociali coinvolti, dei loro sistemi di appartenenza, della comunità locale, delle istituzioni e della società stessa entro cui tutti questi livelli di responsabilità si incontrano circolarmente e si (auto)generano. Si tratta di restituire il conflitto alle persone e ai sistemi che del conflitto stesso sono proprietari, come ha ben evidenziato Nils Christie³. Numerosi studi hanno dimostrato, peraltro, la migliore efficacia (in termini di rilevante riduzione della recidiva) dei programmi condotti su base comunitaria e fondati su una serie di condizioni atte a realizzare inclusioni responsabili e partecipate: strumenti e figure specialistiche di supporto alla persona rispetto ai problemi rilevati e tenuto conto dell'ambiente di vita (*vs.* il controllo rafforzato che si è dimostrato, invece, peggiorativo), coinvolgimento della persona, nelle attività di trattamento, e della sua famiglia per l'individuazione dei rischi e delle risorse presenti nella rete sociale, attività a carattere riparativo⁴. Le indicazioni presenti nelle fonti internazionali testimoniano in tal senso il grande interesse esistente di ordine sia economico sia sociale per *ridurre l'impatto del sistema penale sulla vita degli individui*. Si sostiene specificamente l'obiettivo di *incentivare, nei diversi sistemi di giustizia, le pratiche alternative alla detenzione quali strumenti in grado di ridurre i rischi di recidiva, aumentare il benessere delle vittime, degli stessi operatori e operatrici del sistema penale, della comunità*. Questo orientamento è stato assunto anche dalla *Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012*, che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che fa esplicito riferimento alle modalità attuative dei "servizi di giustizia riparativa" come strumento, non solo, di più rapida risoluzione del conflitto e di riduzione di vittimizzazione secondaria, ma anche di prevenzione della criminalità, sviluppo di sicurezza e promozione del benessere per tutte le parti coinvolte.

In questo senso si esprime l'*International Institute for Restorative Practices Mission Statment* che, nel 2005, ha definito la giustizia riparativa come:

3. N. Christie, "Conflicts as Property", in *British Journal of Criminology*, 1997, n. 17, pp. 1-8.

4. P. Patrizi, *Psicologia della devianza e della criminalità. Teorie e modelli di intervento*, Carocci, Roma 2011.

la scienza di aggiustare (*restoring*) e sviluppare il capitale sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento partecipativo e i processi decisionali⁵.

Il sistema della giustizia penale minorile⁶ ha ben tradotto normativamente questa diversa visione sociale, prevedendo la costruzione di progettualità operative integrate, nella duplice direzione di non interrompere percorsi evolutivi e di offrire occasioni di crescita (ci riferiamo alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, Dpr 448 del 22 settembre 1988 entrato in vigore il 24 ottobre dell'anno successivo)⁷. Non a caso, i dati degli ultimi anni evidenziano un calo numerico degli ingressi negli istituti penali e un crescente utilizzo della comunità educativa e della sospensione del processo e messa alla prova, da parte della magistratura minorile.

È però necessario che tale visione, con il conseguente impegno attuativo, sia pienamente condivisa anche all'esterno del sistema della giustizia e venga sviluppata (pensata e progettata) lungo un continuum di promozione di occasioni di benessere e di prevenzione del disagio. Questo processo di interazione discorsiva allargata può costituirsi come risorsa per affrontare il problema penale al di fuori della prevalente logica lineare carcere – rieducazione/trattamento – reinserimento sociale, verso forme di giustizia riparativa, responsabile e responsabilizzante, capaci di assumere anche questi meccanismi più problematici della sicurezza sociale.

La questione diventa, dunque, come sviluppare un modello riparativo in grado di muoversi fuori dal sistema penale onde evitare ambigue sovrapposizioni tra azione riparativa, da una parte, punitiva-rieducativa dall'altra, e, conseguentemente, la pericolosa generazione di pensieri pre-strutturati – come quelli di colpa, castigo, minaccia, pena, spiazione, scusa strumentalmente definita – non coerenti con la promozione circolare di responsabilità tipica degli approcci riparativi. Fin quando l'azione riparativa verrà realizzata (sporadicamente e soltanto) all'interno dei sistemi penali tradizionali, essa non potrà raggiungere i risultati previsti nelle premesse. È nella *diversion* che è possibile realizzare piani di giustizia riparativa e di mediazione almeno parzialmente sganciati dal sistema penale. In questa direzione, la sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 Dpr 448/88) rappresenta un primo tentativo definibile come *diversion* con intervento.

5. T. Wachtel, *The Next Step: Developing Restorative Communities*, Paper presented at the Seventh International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices, Manchester (UK) 2005, p. 86.

6. Questo editoriale contiene molti riferimenti alla giustizia per minorenni e non soltanto per la specificità della rivista: la storia è testimone di quante sperimentazioni della giustizia minorile abbiano costituito suggerimento per riforme successivamente attuate nella giustizia ordinaria.

7. Per tutti F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano 1991.

In sintesi si tratta di:

focalizzare la profonda diversità concettuale tra un'idea di riparazione che si pone come alternativa preventiva all'idea stessa di pena, come modo di non arrivare quindi alla condanna, come alternativa all'idea stessa di sanzione, da una giustizia riparativa che al più si pone come alternativa al carcere in prosecuzione di una condanna penale, rispetto alla quale si configura inevitabilmente come modalità di esecuzione della stessa, assumendo perciò una funzione essenzialmente afflittiva, cioè inevitabilmente come un onere aggiuntivo di cui viene caricato il soggetto già condannato, e che quindi non potrà che vivere come ulteriore afflizione, come qualcosa che opportunisticamente si applica per saldare definitivamente il proprio debito e uscire dalla condizione sociale di debitore, spesso debitore a vita⁸.

Gli obiettivi del paradigma della giustizia riparativa riconducono alla necessità di rivedere i sistemi penali alla luce delle nuove teorie, con un'attenzione alla vittima dei reati e, contemporaneamente, allo sviluppo di nuove forme di trattamento in grado di ridurre il conflitto all'interno delle dinamiche sociali. Se la commissione di un reato crea una frattura tra la persona autrice dell'illecito e la società nella quale lo stesso è avvenuto, l'intervento/pena deve occuparsi anche di quella relazione e di riparare la frattura sociale. In accordo con recente letteratura, individuiamo nella giustizia riparativa un orientamento volto a riformulare i rapporti tra le parti sociali, attraverso il coinvolgimento di tutti i sistemi interessati, inclusa la giustizia. L'ipotesi è quella di sviluppare un sistema di intervento di comunità che superi persino la logica della mediazione penale per proiettarsi verso una società ad approccio riparativo come quella ben descritta nel modello delle città di Hull e di Leeds in Inghilterra⁹. Si tratta di una svolta culturale che muove dalle tradizionali visioni re-attive (basate sulle risposte a ciò che è stato) verso quell'ottica squisitamente pro-attiva che guida azioni e interventi promozionali (fare in funzione della situazione attesa). Se assumiamo questa prospettiva, possiamo anche rilevare sorprendenti omologie processuali fra contesti e circostanze apparentemente molto distanti: dalle situazioni di marginalità sociale ai disordini nelle scuole, dai conflitti di vicinato agli atti di bullismo, dai danni prodotti da piccole trasgressioni ai traumi e alle sofferenze di chi è vittima di gravi delitti, ma anche ai traumi e alle sofferenze di quelle vittime indirette


8. G. Mosconi, "La giustizia riparativa. Definizione del concetto e considerazioni sull'attuale interpretazione da parte della magistratura italiana", in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2008, vol. III, n. 2, p. 24.

9. Leeds e Hull stanno organizzando la loro comunità in termini di "Child Friendly City", pensata per bambine, bambini, adolescenti e per il loro benessere psicologico e relazionale. Nella sua vision Leeds, con i suoi 180.000 minori, si propone dal 2011 al 2030 di diventare realmente una città che dia voce ai giovani accogliendo le loro esigenze e facendo in modo che esse vengano considerate nei processi decisionali di programmazione della città (www.leedsinitiative.org/ChildFriendlyLeeds.aspx).

che sono figlie e figli, le famiglie di chi il reato l'ha commesso. E poi ci sono le nostre relazioni quotidiane, i nostri atteggiamenti nelle interazioni di ogni giorno e nei confronti dei fenomeni che osserviamo o di cui siamo parte. Atteggiamenti e relazioni che non sono immuni da quanto accade intorno a noi, né (tantomeno) sono neutre rispetto alla possibilità che proprio quei fenomeni si producano. Non sono neutri gli atteggiamenti della classe, il disinteresse di compagne e compagni alla possibilità che si verifichi un atto bulistico o che la vittima di un episodio inizi a percepirsi vulnerabile nelle sue interazioni di ogni giorno, o che bulli e bulle finiscano per incastrarsi in una "carriera" nella devianza. Non è neutro rispetto all'escalation di marginalità sociale il nostro ostracismo di fronte al diverso da noi (siano persone, culture, movimenti che rivendicano diritti). Quello riparativo può definirsi paradigma proprio perché non appartiene a una specifica situazione (di quelle evocate o di altre), ma tutte le attraversa. Perché è riparativo/relazionale/restorative agire (sia come risposta a danni prodotti, sia predisponendo le condizioni che prevengano danni) con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, garantendo e richiedendo responsabilità e supporto sociale.

Interessante, in proposito, appare il feedback di prevenzione nella giustizia riparativa elaborato da McCold (v. figura 1)¹⁰ dove le azioni riparative, rispondendo ai bisogni conseguenti ai danni prodotti dai reati, funzionano come intervento promozionale che, intercettando quei bisogni, riparano danni con l'obiettivo di prevenire reati.

Fig. 1 - Feedback della prevenzione nella giustizia riparativa



Alla base dell'ottica che stiamo illustrando si pone il rispetto reciproco, come motore dell'azione riparativa e come suo esito privilegiato.

Nello specifico della giustizia formale, il modello riparativo sollecita/esige responsabilità e re-include nella vicenda penale sia la vittima sia la collettivi-

10. P. McCold (2005), citato in M. Wright, *Towards a Restorative Society: a Problem-Solving Response to Harm*, Make Justice Work, London 2010, p. 32.

tà. Attraverso la realizzazione di progetti che prevedono una riparazione attiva dei danni e una gestione partecipativa del conflitto, viene messa in primo piano non solo l'interazione autore-vittima, ma anche il rapporto tra la norma e una risposta sociale in grado di considerare le conseguenze materiali, psicologiche e simboliche dell'azione deviante di tipo criminale. Perché norma e risposta sociale sono entrambe variabili influenti sui fenomeni che la prima intende regolare, che la seconda contribuisce a costruire e di cui è, al contempo, parte costitutiva. La finalità del modello di cui stiamo discutendo, che certamente include la mediazione del conflitto, si muove oltre questa possibilità per attuare una negoziazione tra le parti, che sia mirata al cambiamento del reciproco modo di percepirsi/rapportarsi e alla realizzazione di nuove modalità sia di assunzione responsabile dell'azione commessa sia delle diverse possibilità di reagire alla stessa.

La persona autrice di reato viene riconsiderata come soggetto cui chiedere di rispondere degli effetti negativi dell'azione commessa; la vittima (anche in un senso esteso di collettività) come principale interlocutrice cui riferire le azioni restitutive poste in essere. Ma la vittima è anche, soprattutto, la persona con il suo carico di sofferenza, di dolore per l'esperienza vissuta nel reato e in ciò che gli consegue nella vita di ogni giorno e in tribunale. E quanto più grave è il delitto, quanto più forte e profonda la sofferenza, più si rende necessario che una risposta riparativa sappia intercettarla. Non necessariamente, non principalmente, con la finalità di una mediazione diretta, ma perché quella esperienza possa essere elaborata nella maniera più funzionale per sé, come persona e come parte sociale.

Il modello di giustizia riparativa che si profila è informato al criterio della "promozione circolare della responsabilità"¹¹, con la sollecitazione della capacità d'agire di chi ha commesso reato e l'inclusione, fra gli obiettivi dell'azione penale, della sua responsabilizzazione nei confronti della vittima e, più in generale, rispetto alla società.

Di particolare interesse in questa prospettiva è la funzione assegnata a famiglie e comunità dal *Children, Young Persons, and Their Families Act* neozelandese del 1989. Tale legge rappresenta un tentativo rilevante di riformare la giustizia in un'ottica riparativa, introducendo strategie di intervento innovative tutte basate sul coinvolgimento delle persone, siano esse autrici di reato, vittime, famiglie interessate da procedimenti di tutela. Soprattutto, il modello decisionario è basato sul consenso di gruppo. Per esempio, l'art. 281, nella sezione riguardante le imputazioni a carico di persone minorenni, prevede che nessuna decisione possa essere presa dalla corte prima che una *family group conference* abbia avuto la possibilità di considerare le modalità più opportune di intervento. La normativa neozelandese ha costruito un sodalizio forte tra famiglie e Stato, nell'intento di risolvere tutte le questioni che riguardano

11. G. De Leo, *Psicologia della responsabilità*, Laterza, Roma-Bari 1996.

figlie e figli. Questo consente di potenziare le risorse familiari presenti, attivando sistemi autoregolativi tipici della famiglia, in grado di individuare le soluzioni più adeguate, sul versante sia della riparazione del danno subito dalla vittima sia del contenimento e dell'assunzione di responsabilità da parte di chi ha causato il danno, limitando l'intervento dei servizi sociali per il rischio di deresponsabilizzazione, presente in alcune situazioni¹².

La giustizia riparativa si propone, dunque, come una giustizia di comunità, un modello che ricerca *fuori dalle aule dei tribunali* le possibili soluzioni all'evento che ha generato il conflitto. Tale evento di rottura diventa occasione per un intervento più ampio, teso a *rafforzare il senso di legalità e potenziare il ruolo di cittadine e cittadini nel processo di giustizia*.

È un posizionamento teorico, di ricerca e di intervento che nel confronto con il dibattito internazionale, in particolare all'interno dell'*European Forum for Restorative Justice*, ha favorito la costruzione di un'importante rete qui rappresentata da colleghe e colleghi che hanno accolto la nostra proposta per questo numero monografico.

È un orientamento che sollecita alla contaminazione di saperi e professioni, alla reciprocità costruttiva fra ricerca scientifica e ricerca operativa, che attraversa diversi ambiti di intervento, come testimoniano adesioni e contributi qui presentati.

Questo fascicolo monografico è il risultato di un'operazione congiunta. Nasce da un incontro di interesse per la giustizia riparativa fra Luigi Barone, del Comitato redazionale della Rivista, e Gian Luigi Lepri con il quale, da lungo tempo, sviluppo progettualità in materia di giustizia riparativa nella più ampia condivisione di un pensiero di scuola. Abbiamo attivato le rispettive reti e costruito l'insieme che consegniamo a chi legge. La scelta della Direzione di pubblicare gli articoli nella lingua originale apre a una diffusione internazionale che ci auguriamo possa svilupparsi.

12. P. Patrizi, G.L. Lepri, "Vittime, autrici e autori di reato: i percorsi della giustizia riparativa", in P. Patrizi (Ed.), *Manuale di psicologia giuridica minorile*, Carocci, Roma 2012, pp. 283-295.